

EMMA A. IMPARATO

“SEMBRAVANO TRAVERSIE  
ED ERANO IN FATTI OPPORTUNITÀ”:  
DELLA POSSIBILE TRASFORMAZIONE  
DELLA TUTELA AMBIENTALE  
NELL'ESEMPIO DEI PAESI DELL'AMERICA LATINA

SOMMARIO: 1. La doppia faccia del principio ‘chi inquina paga’. — 2. Il cambio di rotta nel bilanciamento tra diritto alla salute/ambiente salubre e diritto all’iniziativa economica. — 3. I Paesi dell’America latina e le Costituzioni di ultima generazione. — 3.1 La legislazione di attuazione. Qualche cenno. — 4. Alcune note conclusive.

1. *La doppia faccia del principio ‘chi inquina paga’.*

Nell’epoca della globalizzazione ma anche della più grave e profonda crisi economico-sociale mai vissuta dai tempi della Grande depressione del ’29 <sup>(1)</sup>, la domanda che in questa ricerca ci si pone è se il principio ‘chi inquina paga’ possa ancora essere considerato come essenziale o se invece, in sua alternativa,

---

<sup>(1)</sup> Sull’associazione tra le due grandi crisi v. KRUGMAN, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, New York, 2009. Sulla crisi europea si veda invece, in particolare, TOSATO, *L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro*, in Riv. dir. intern., n. 3/2012, p. 681, POIARES MADURO, DE WITTE, KUMM, *The Euro Crisis and the Democratic Governance of the Euro: Legal and Political Issues of a Fiscal Crisis*, Policy Report, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012: 1 ss. nonché CHITI, *Le istituzioni europee, la crisi e la trasformazione costituzionale dell’Unione*, in *Gior. dir. amm.*, 2012, p. 783 ss.

le ‘traversie’, per riprendere l’insegnamento di Vico nel suo ‘De principi di una scienza nuova’, non possano disvelare un’altra e migliore via di tutela ambientale. D’altronde sinora, l’aver posto a carico di chi produce l’inquinamento i relativi costi mediante l’internalizzazione delle esternalità, non ha portato affatto a risparmiare le risorse naturali e perciò a ben tutelarle, sfruttate al contrario in maniera sempre più selvaggia purché si pagasse e in ogni caso senza veramente tenere in conto la loro ‘scarsità’ (elemento questo mai effettivamente rispecchiato nei prezzi). In questo quadro, anzi, le innovazioni tecnologiche sono state utilizzate per ridurre sempre più la manodopera e non certo per risparmiare le risorse ambientali, soggette attualmente a gravi squilibri <sup>(2)</sup>. Di qui allora l’interrogativo sulla rilevanza che ancora oggi è accordabile al principio ‘chi inquina paga’ o comunque sulla sua possibile rilettura.

Al fine di risolvere il dilemma, si adopererò qui, come lente di ingrandimento, la normativa ambientale vigente nei paesi dell’America latina, in particolare, del Venezuela e della Bolivia, avendo già conosciuto entrambi i paesi le politiche del libero mercato e dovuto affrontare, in un caso – il Venezuela – a partire dalla fine degli anni ‘70 del secolo scorso <sup>(3)</sup>, al pari peraltro dell’Italia ma anche della maggior parte dei paesi europei, la questione ambientale, in un altro – la Bolivia come per la verità molti dei Paesi sudamericani, quali ad esempio Brasile e Argentina – negli anni ’80 una grave recessione economica <sup>(4)</sup>, paragonabile in qualche modo a quella attualmente attraversata dai Paesi dell’euro. A parità di problematiche, sia pure fronteggiate in tempi diversi, oggi questi Paesi vivono, rispetto al nostro, un forte rilancio economico, tuttavia in negazione – almeno sulla carta e con qualche contradd-

<sup>(2)</sup> Cfr. STIGLITZ, *Bancarotta. L’economia globale in caduta libera*, Torino, 2010, p. 288.

<sup>(3)</sup> Il Venezuela interviene invero con le prime leggi ambientali già alla fine degli anni ‘70 (Lei Orgànica do Ambiente del 1976), creando anche il Ministero dell’ambiente e delle risorse Naturali Rinnovabili (MARNR) nel 1977.

<sup>(4)</sup> Sul punto v., in particolare, CHIARAMONTI, *Perù, Ecuador e Bolivia. Le Repubbliche impervie*, Firenze, 1992, p. 169 e ss.

dizione – di quel regime economico imperante invece quasi ovunque nel mondo quale è quello ‘neoliberale’ <sup>(5)</sup>.

Legato come è ad una strategia di espansione del sistema economico praticamente incontrollato – basato sulla liberalizzazione dell’economia, sulla riduzione delle barriere commerciali e sull’assenza di controllo dei prezzi nonché, in genere, di un ruolo interventista dello Stato che anzi si ritrae rispetto all’iniziativa economica <sup>(6)</sup> – questo regime sta mettendo in evidenza una chiara difficoltà ad andare bene in coppia con i criteri dell’etica e ancor più con i ‘limiti’ ambientali, pure alla base del noto principio internazionale dello ‘sviluppo sostenibile’. Avendo bisogno di trasformare e produrre beni spesso senza tenere in ‘effettiva’ considerazione la sostenibilità e i costi non solo ambientali ma anche sociali, l’approccio di ispirazione neoliberale, tipico dei Paesi oggi emergenti come la Cina ma anche dei paesi occidentali, mostra con sempre maggiore frequenza l’altra faccia del principio chi inquina paga cui si accennava all’inizio, quella cioè legata alla sua valenza di legittimazione sostanziale degli inquinamenti: qui il principio ha come obiettivo piuttosto quello di efficienza del mercato <sup>(7)</sup> che non di tutela ambientale ed è traducibile in ‘paghi quindi inquina’ <sup>(8)</sup> (quando non trovi ulteriore declinazione in ‘chi inquina non paga’).

---

<sup>(5)</sup> Ad onore della precisione, in origine, l’accezione del termine ‘neoliberale’, nato in opposizione al precedente regime liberale, non aveva per niente una valenza negativa, volendo anzi individuare un approccio più umanistico e porsi così in diniego all’idea pregressa del laissez-faire. È solo con l’adozione da parte degli intellettuali dei Paesi dell’America latina che lo stesso termine inizia ad assumere una connotazione negativa, riferendosi in particolare alle politiche e alle radicali riforme economiche adottate dal cileño Pinochet. Sul punto e per uno studio approfondito dell’uso del termine in dottrina, nelle sue diverse prospettive, v. BOAS – GANS-MORSE, *Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan*, *St Comp Int Dev*, 2009: 9040.

<sup>(6)</sup> Cfr. WILSON, *When Social Democrats Choose Neoliberal Policies: The Case of Costa Rica*, *Comp. Polit.*, 1994; 26(2): 149–168.

<sup>(7)</sup> Sul punto, v. DIMAN, *I principi della tutela ambientale*, in *Principi di diritto ambientale*, Di Plinio-Fimiani (a cura di), Milano, p. 52

<sup>(8)</sup> Sull’idea che in un regime neoliberale, tale principio possa assumere il valore di ‘diritto a inquinare in cambio di un prezzo, equivalente monetario del costo ambientale subito’, v. DE SADELEER, *Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution*, Bruxelles, 1999, 105.

2. *Il cambio di rotta nel bilanciamento tra diritto alla salute/ambiente salubre e diritto all'iniziativa economica.*

D'altronde a tale principio, affermatosi per la verità sin dall'inizio nella sua ambiguità e coi suoi possibili effetti distortivi – fondato come era sull'idea che il comportamento umano potesse essere influenzato dalla possibilità di un ritorno in termini economici – il dibattito dottrinario ha accordato da subito e in più occasioni legittimazione. La responsabilità civile, almeno nel nostro ordinamento – a differenza ad esempio di quello tedesco <sup>(9)</sup> e spagnolo <sup>(10)</sup> – coprendo solo i danni a partire dalla colpa <sup>(11)</sup> o al più quelli legati alle attività rischiose <sup>(12)</sup>, era

<sup>(9)</sup> Pur sanzionando delle attività inquinanti soltanto i danni a cose e persone (e non all'ambiente *tout court*), la legge tedesca sulla responsabilità ambientale dispone a carico del soggetto inquinatore un regime di responsabilità di tipo oggettivo. Umwelthaftungsgesetz del 10 dicembre 1990, come modificata il 19 luglio 2002. In proposito, si veda SCHMIDT-SALZER, *Kommentar zum Umwelthaftungsgesetz*, Heidelberg, 1992 nonché SCHIMIKOWSKI, *Umwelthaftungsgesetz und Umwelthaftpflichtversicherung*, 5th Edition, Karlsruhe, 1998.

<sup>(10)</sup> Con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental del 23 ottobre 2007 è stato introdotto nell'ordinamento spagnolo un nuovo regime di responsabilità che amplia il precedente, presentandosi in definitiva come una responsabilità di tipo oggettivo e illimitato, in pieno recepimento della Direttiva 2004/35 CE “sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale”: qui l'operatore responsabile risponde cioè dei danni arrecati alle risorse ambientali anche in assenza della prova della colpa o negligenza e per tutti i costi necessari alla prevenzione e al ripristino del danno ambientale.

<sup>(11)</sup> Come disciplinato inizialmente dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, che introduceva, con una norma generale di cui all'art. 18, una fattispecie risarcitoria poi ascritta, stante la riconduzione dell'evento di danno alla colpa o al dolo del suo autore, appunto nell'alveo della fattispecie della responsabilità civile da atto illecito ai sensi dell'art 2043 c.c. Oggi in sua abrogazione i sostituiti artt. 300 e ss del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (recante "norme in materia ambientale"), in recezione della nozione comunitaria di danno e del regime contenuto nella succitata Direttiva 2004/35 CE (v. *supra*, n. 10), prevedono un duplice regime di responsabilità, l'uno di tipo oggettivo – applicabile solo nel caso in cui il danno, o la minaccia di danno, all'ambiente sia causato da un atto effettuato nel corso di un'attività professionale avente rilevanza ambientale e considerabile come rischiosa – l'altro di tipo soggettivo, basata sulla colpa/negligenza o il dolo. Sul punto vedi, *in primis*, GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente in Italia: sintesi di leggi e giurisprudenza messe a confronto con la direttiva 2004/35/Ce e con il T.U. ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 19 ss., sp. 31 ss.

<sup>(12)</sup> Grazie all'interpretazione della Corte di Cassazione che dà una lettura congiunta dell'art. 18 della l. 349/86 e degli artt. 2043 e 2050 c.c., nella pratica applicativa era già stato introdotto un regime oggettivo di responsabilità per le attività inquinanti che risultavano pericolose anche secondo il Codice civile. Così Cass. civ., 1 settembre 1995, n. 9211 mentre in dottrina si veda, in particolare, DELL'ANNO, *Il danno ambientale ed i criteri di imputazione della responsabilità*, in *Riv. giur. amb.*, p. 2 ss.

invero reputata poco in grado di assumere da sola la funzione d'indennizzo nonché di prevenzione come invece sarebbe stato possibile – a parere della dottrina – ricorrendo al principio chi inquina paga, non essendo peraltro poi sempre individuabile, o comunque sempre solvibile, il responsabile.

In una fase storica ispirata alla promozione delle condizioni favorevoli non più – neanche nella finalità dei poteri pubblici – al *'bonum humanum simpliciter'* <sup>(13)</sup> quanto piuttosto ad un forte individualismo, la degenerazione nell'applicazione di un principio che già *in nuce* si rivelava come un Giano bifronte era insomma non solo inevitabile ma anzi ben prevedibile; non sorprende così neanche che in quest'epoca si arrivi a considerare come predominante la 'assoluta' – secondo le parole della Corte Costituzionale – 'necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione' <sup>(14)</sup> anche a dispetto e magari persino in danno del diritto alla salute (e all'ambiente salubre). Il valore sotteso a tale diritto, pure individuato come 'fondamentale' dall'art. 32 della Costituzione, fatto convergere oggi nell'alveo dell'alto 'costo dei diritti' <sup>(15)</sup> sociali, diviene di fatto sempre meno di rilevanza pubblica e sempre più declassato a mero interesse pri-

---

<sup>(13)</sup> Cfr. DOSSETTI, in AA.VV., *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, in *Iustitia*, 5/1952, p. 242, in particolare ove si osserva che lo Stato, per superare la forma di Stato liberale privo di finalismo, deve intervenire "perché lo Stato ha per fine il bene comune, il quale non è un'astrazione o una cosa essenzialmente indeterminata, ma è il *bonum humanum simpliciter*, il bene umanamente pieno di tutti i singoli componenti".

<sup>(14)</sup> Corte Cost., sentenza 9 aprile 2013, n. 85. La pronuncia – di rigetto per inammissibilità – è stata adottata in merito a questioni di legittimità costituzionali sollevate rispetto ad alcune norme della legge n. 231 del 20 dicembre 2012, cosiddetta salva-Ilva, dal nome dell'impianto siderurgico di Taranto sottoposto a sequestro dai magistrati a causa della protratta emissione di sostanze nocive, ritenute pericolose per la salute e per l'ambiente, invece considerato dal legislatore, nella stessa legge impugnata 'risorsa strategica per l'economia nazionale' (così consentendogli di proseguire la sua attività per 36 mesi). In particolare, le norme sull'Ilva sono state fatte salve poiché, a parere della Corte, «non hanno alcuna incidenza sull'accertamento delle responsabilità nell'ambito del procedimento penale in corso davanti all'autorità giudiziaria di Taranto. Non violano i parametri costituzionali» perché «non influiscono sull'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale riesaminata».

<sup>(15)</sup> In merito, HOLMES – SUNSTAIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, tr. it., Bologna, 2000.

vato – a ciò addivenendosi in ultimo, implicitamente, attraverso i continui ed erosivi tagli alla spesa pubblica sanitaria – per infine profilarsi come recessivo e ‘sacrificabile’ – parole sempre della Corte – rispetto ad altri interessi, incluso quello economico. Tutto ciò con buona pace della precedente e opposta visione della dottrina come pure della stessa giurisprudenza costituzionale propugnata in particolare in una pronuncia non molto lontana nel tempo – il 1993 – laddove nel riconoscersi come “valori primari” la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, si ammetteva che a loro tutela la disciplina del diritto del lavoro rientrante nella discrezionalità del legislatore “può dettare limiti”<sup>(16)</sup>. Non diversamente peraltro in un’altra sentenza del 1992: nel rilevarne l’assunzione a rango di veri e propri “valori costituzionali primari”, la Consulta decretava la prevalenza dei valori tutelati dall’art. 9 Cost. rispetto alle garanzie costituzionali salvaguardanti l’iniziativa privata e le attività imprenditoriali, questi ultimi soffrendo di ‘limiti proprio in relazione ai detti valori’<sup>(17)</sup>.

In questo evidente cambio di rotta intrapreso dal nostro Paese può perciò apparire interessante verificare la posizione assunta invece da alcuni Paesi nel Sud del mondo: gli strumenti colà adottati sembrano fondati su principi di equità sociale e ambientale e sulla partecipazione popolare ma soprattutto sul controllo/prevenzione, con scarsa considerazione invece di strumenti di mercato basati su logiche di tutela *ex post* come il principio ‘chi inquina paga’.

### 3. *I Paesi dell’America latina e le Costituzioni di ultima generazione.*

Mentre la nostra Costituzione, adottata nell’immediato dopoguerra, non ha consacrato, come è noto, un diritto all’ambiente – dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana dedotto in

---

<sup>(16)</sup> Corte Cost., ordinanza 30 luglio 1993, n. 365.

<sup>(17)</sup> Corte Cost., sentenza 30 luglio 1992, n. 388.

via implicita dalla lettura congiunta degli artt. 9 e 32 e più precisamente come ‘diritto all’ambiente salubre’ – l’America latina cerca da diverso tempo di costruire e affermare in maniera decisa lo “Stato sociale di diritto ambientale”, come risulta evidente dalla costituzionalizzazione esplicita del diritto all’ambiente <sup>(18)</sup>. Tutte le moderne costituzioni latino-americane pongono invero garanzie non solo individuali ma anche per il benessere sociale (si pensi, tra gli altri, ai diritti dei lavoratori, alla funzione sociale della proprietà, al diritto all’istruzione, alla salute o, appunto, all’ambiente), così da potersi riconoscere in tal senso un uniforme modello latino-americano <sup>(19)</sup>. Lo sforzo di questi Paesi, usciti, sia pure da tempo, da regimi di tipo dittatoriale – o comunque da ‘democrazie formali’, come in Colombia e Venezuela – ove la violazione e l’inapplicazione del diritto erano una costante, è poi quello di non arrestarsi alla formale proclamazione dei diritti ma di renderli ‘effettivi’ attraverso una serie di strumenti di cui si dirà a breve, in particolare, quanto all’ambiente (oltre a mezzi di tutela come l’amparo, per la difesa giurisdizionale anche dei diritti ambientali). Allo stesso tempo la prova più grande risulta essere quella di riuscire a conciliare i diritti e gli obblighi dello stato sociale e del *welfare state* con quelli ben presenti dell’economia di mercato che, come si diceva in premessa, hanno portato tali Paesi a un importante sviluppo economico <sup>(20)</sup>.

Assumendo qui una notevole rilevanza il diritto straniero <sup>(21)</sup>, tanto di tradizione di *civil law* – in particolare poi se di tradizione romanista <sup>(22)</sup> – quanto di *common law* – si pensi all’in-

---

<sup>(18)</sup> Cfr. ROZO ACUÑA, *Lo stato di diritto ambientale con speciale riferimento al costituzionalismo latinoamericano*, in *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, Torino, 2004, p. 158

<sup>(19)</sup> Cfr. ALVARADO VELLOSO, *Diritto dei Paesi latino-americani*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, p. 11.

<sup>(20)</sup> In posizione critica, ritenendo che tali Paesi abbiano affrontato il problema “in maniera romantica e idealista”, quando non li si accusa di mancanza di “coerenza”, si pone ROZO ACUÑA, *Tendenze del diritto pubblico in America Latina*, in *Scritti in onore di Antonio Pensavecchio Li Bassi*, Torino, 2004, 1155 e ss

<sup>(21)</sup> Così come da tempo evidenziato da DAVID, *Traité élémentaire de droit civil comparé*, Paris, 1950, p. 243.

<sup>(22)</sup> Invero, a fondamento del diritto costituzionale positivo dei Paesi dell’America latina e in

fluenza statunitense – nonché il diritto europeo e il diritto internazionale <sup>(23)</sup>, i Paesi dell'America latina, stando alle loro Carte costituzionali e alle conseguenti legislazioni, sembrano aver recepito tutti i principi a noi noti da tempo, compreso quello precauzionale, ma lasciato fuori il principio chi inquina paga. Caratterizzati in definitiva da un pluralismo giuridico-costituzionale <sup>(24)</sup> – peculiarità questa tale da assicurare loro oggi finalmente un posto distinto e autonomo all'interno della tradizionale suddivisione in famiglie dei sistemi giuridici <sup>(25)</sup> – questi ordinamenti giuridici adottano in sua sostituzione, quanto ai fondamenti delle politiche di gestione ambientale, gli strumenti di prevenzione, precauzione e partecipazione uniti ad un altro istituto, quello della 'responsabilità'.

In quest'ottica, la lunga costituzione Boliviana del 2009 <sup>(26)</sup> di ispirazione bolivariana <sup>(27)</sup> – al pari di quasi tutte le Costitu-

---

particolare di quello del Venezuela e della Bolivia, come meglio si chiarirà, si pone il pensiero giuridico di Simon Bolivar, il quale se fa riferimento sistematico ai modelli inglesi moderni e a quello romano antico, si esprime chiaramente in favore del diritto romano inteso come “*base de la legislacion universal*”. Cfr. G. LOBRANO, “*Modello romano*” e “*costituzionalismo latino*” in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2/2007, p. 263.

<sup>(23)</sup> Come testimoniato dalla recente tendenza di tali Paesi ad accordare alle norme di diritto internazionale, diritto europeo e pattizio “gerarchia costituzionale e quindi supremazia sul resto dell'ordinamento giuridico”. Così ROZO ACUÑA, *Tendenze del diritto pubblico in America Latina*, cit, 1159 e ss.

<sup>(24)</sup> Sulla stratificazione di diritti e la loro pariteticità, in particolare dei diritti spagnoli, canonici e indiani, a partire dall'epoca coloniale spagnola, LOSANO, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari, 2000, p. XI. Per una ricostruzione degli studi sugli ordinamenti giuridici con particolare riferimento al sistema giuridico ibero-americano, v. ROSTI, *Sull'esistenza di un sistema giuridico ibero-americano. La ricostruzione di un dibattito e prospettive di ricerca*, in [www.jus.unitn.it/cardoza/review/2007/rosti1.pdf](http://www.jus.unitn.it/cardoza/review/2007/rosti1.pdf).

<sup>(25)</sup> I sistemi dell'America Latina sono tradizionalmente ascritti dalla maggior parte della dottrina alla famiglia romanistica (di cui costituirebbe un sottosistema) oppure anche a quella di *civil law*, avendo esercitato proprio quest'ultima, a seguito della dominazione spagnola, un'influenza che avrebbe portato a una tale integrazione del diritto spagnolo con le tradizioni e consuetudini indigene da originare un nuovo 'diritto indiano'. Vedi, per primo, sul 'diritto indiano', GARCÍA GALLO, *Estudios de historia del derecho indiano*, Madrid, Instituto nacional de estudios jurídicos, 1972, p. 11. Non è mancato tuttavia chi, rilevando tratti peculiari e originali, ha inquadrato i sistemi dell'America Latina in una famiglia autonoma. Su quest'ultimo punto v., in particolare, CASTAN TOBENAS, *Contemporary Legal Systems of the Western World*, 25 Comp. Jurid. Rev. 1988: 105 nonché CATALANO, *Diritto e Persone. Studi su origine ed attualità del sistema romano*, Torino, 1990, 113 e 150 ss.

<sup>(26)</sup> Approvata per via referendaria il 25 gennaio 2009 ed entrata in vigore il successivo 8 febbraio, la Costituzione Boliviana consta di ben 411 articoli.

<sup>(27)</sup> Non a caso la Bolivia prende il nome proprio da Simon Bolivar, l'uomo che – oltre a libe-



zioni sudamericane – oltre a rinnegare espressamente nel preambolo il modello neo-liberale, sembra voler proporre, al pari del Venezuela a quanto si vedrà, un diritto, per così dire, ‘nuovo’ (come d’altronde si può evincere sin dal suo titolo “Nueva Constitución Política del Estado”). Seguendo il modello del diritto romano, il tentativo è così di offrire, rispetto al “bene ambiente” ma non solo, una rilettura di stampo romanistico del concetto di Stato e quindi di ricomporre, pur nella distinzione, la separazione diritto pubblico-diritto privato <sup>(28)</sup>, nel caso specifico della Bolivia poi intrecciandolo con il diritto tradizionale. Tale ultimo diritto trova la sua specificità nel diritto indigeno delle nazioni e delle comunità originarie e nella connessa protezione della cultura, della lingua e dell’uso esclusivo delle risorse esistenti nei loro territori. In ogni caso, questo sforzo rilevante si traduce, quanto all’ambiente, nell’idea di bene “appartenente al popolo boliviano” <sup>(29)</sup> cui è sotteso l’“interés colectivos” (“patrimonio-bien común”, in Venezuela) e in tutta una serie di

---

rare, con il suo esercito e una guerra feroce durata 15 anni, dalla dominazione spagnola diversi Paesi tra cui Venezuela, Bolivia e Perù – auspicò la costituzione, a seguito della loro riunificazione, degli “Stati Uniti dell’America del Sud” – poi effettivamente realizzatasi nel 2008 con il Trattato costitutivo dell’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), firmato a Brasilia il 23 maggio 2008 tra: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela – e diede alla Bolivia nel 1826 la prima Costituzione, frutto della commistione tra il diritto romano e gli ideali della rivoluzione francese con la sua ispirazione rousseauiana. In proposito, ROZO ACUÑA, *Simón Bolívar*, Universidad Externado de Colombia, 1983, p. 33 e ss. Per definire lo spirito del costituzionalismo bolivariano si suole far riferimento, in genere e in termini piuttosto riduttivi, a espressioni quali ‘liberalismo’, ‘conservatorismo’ e ‘cesarismo’. La Costituzione della Bolivia del 1826 traduce invece più specificamente il pensiero bolivariano in previsioni quali: ‘il governo della Bolivia è rappresentativo popolare’ oppure “il potere supremo si divide in quattro tipi”: “elettorale” – il cui corpo elettorale è composto da elettori nominati dal popolo – “legislativo” – emanazione immediata del corpo elettorale – “esecutivo e giudiziale”. Rilevanza assumono poi anche i ‘Censori’ di ispirazione di diritto romano e dotati delle stesse competenze attribuite da Bolívar al “Potere morale” previsto nella Proposta di Costituzione del Venezuela del 1819. Sulla Costituzione della Bolivia del 1826 e i riferimenti al pensiero bolivariano, in maniera più approfondita, v. CATALANO, *Derecho público romano y principios constitucionales bolivarianos*, in *Teoría del derecho e dello Stato*, 2/2007, p. 278 e ss.

<sup>(28)</sup> Così LOBRANO, “Modello romano” e “costituzionalismo latino”, cit., p. 276

<sup>(29)</sup> Più precisamente, secondo l’art. 349: “*Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo*”.

strumenti previsti a sua tutela. L'accento posto sul regime e sull'utilizzazione dei beni naturali-comuni, in tal guisa sottratti a qualsiasi tipo di appropriazione e sfruttamento abusivo, costituisce del resto una nota peculiare e una specificità giuridica di questi Paesi come di molti Paesi del Terzo Mondo <sup>(30)</sup>, anche se di recente, ad onore della precisione, pure da noi si va diffondendo la nozione di "bene comune" <sup>(31)</sup>. Al fondo di questa concezione, in qualunque ipotesi, opera l'idea della solidarietà sociale. È su questa che si basa un vero e proprio diritto e dovere del singolo di partecipare con la propria attività e coi mezzi propri alla gestione delle risorse naturali. In questo senso, le Costituzioni dei Paesi latinoamericani intendono far avanzare le democrazie formali – basate essenzialmente sul regime di rappresentanza – al livello di 'democrazie sostanziali', fondate sulla maggiore partecipazione popolare all'esercizio del potere anche quando relativo alla gestione dei beni ambientali.

D'altronde in Bolivia, ma si pensi altresì all'Ecuador, è stata anche la 'cosmovisione' delle popolazioni indigene contraria

---

<sup>(30)</sup> Cfr. CORDINI, *Il diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, in *Profili di diritto ambientale*, cit., p. 124.

<sup>(31)</sup> La Commissione cd. Rodotà, dal nome del suo presidente, incaricata nel 2007 di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, ha previsto, tra l'altro, l'introduzione all'art 810 cod. civ. della nuova categoria dei "beni comuni": non rientrando in senso stretto nella specie dei beni pubblici, questi beni si caratterizzano non tanto per la titolarità (potendo appartenere non soltanto a soggetti pubblici ma anche a privati) ma per il fatto di esprimere – secondo le parole dello stesso schema del disegno di legge proposto – "utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future". Ne fanno parte, essenzialmente, oltre alle risorse naturali (come, ad esempio, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi, la fauna selvatica e la flora tutelata), altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali. V. in merito, U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2009, nonché, sui lavori della Commissione Rodotà e sullo schema di d.d.l. da questa elaborato, M. RENNA, *Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici*, in G. Colombini (a cura di), *I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale*, Napoli 2009. RODOTÀ, *Beni comuni e categorie giuridiche: una rivisitazione necessaria*, Milano, 2011. Più di recente, sui 'beni comuni', in particolare sull'acqua, si rinvia all'interessante lavoro di A. LUCARELLI, "Beni comuni". *Dalla teoria all'azione politica* (con contributi di Luigi De Magistris e Alex Zanotelli), Napoli, 2012.

allo sfruttamento senza limiti delle risorse e del territorio ad aver spinto verso l'approvazione delle nuove carte costituzionali. Nella Costituzione boliviana è espressamente evidenziato un tipo di legame – letteralmente denominato ‘dominio ancestrale’ – tra l'uomo e il territorio <sup>(32)</sup>, che va ben oltre la mera necessità di impiegare risorse naturali per trarre vantaggi o profitto e che ha una chiara componente di matrice spirituale. In questo paese le varie etnie comprendenti la popolazione boliviana hanno alla loro base una matrice religiosa di stampo panteistico legate al culto della *Pachamama*, la Madre Terra (richiamata pure nel Preambolo) che ogni giorno offre al popolo i beni di cui esso necessita per vivere e in quest'ottica, in quanto produttrice di beni di tutti – della collettività – impone una specifica tutela.

Oltre all'invocazione di concetti peculiari, altro punto interessante nelle Carte di recente adozione nei Paesi latinoamericani è lo sforzo non solo di richiamare e proclamare, con formule più o meno diverse, principi di derivazione internazionale come lo ‘sviluppo sostenibile’ ma anche di procedere ad un'elaborazione dettagliata delle indicazioni idonee ad individuare il quadro delle regole recanti strumenti per realizzarli.

La Costituzione della Bolivia, infatti, se consacra all'art. 33 il “diritto ad un ambiente sano, protetto ed equilibrato” il cui esercizio consenta “ai singoli individui e comunità delle generazioni presenti e future, e agli altri esseri viventi, di svilupparsi in modo normale e permanente” lo rafforza poi prevedendo, all'art. 9 punto 6, la garanzia di un uso “responsabile e pianificato delle risorse naturali” per il “benessere delle generazioni attuali e future”.

L'elemento della responsabilità si rivela per la verità fondamentale in questa carta costituzionale (come in quella vene-

---

<sup>(32)</sup> “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (art. 2).

zuelana): l'art. 345, insieme a strumenti alla base delle 'politiche di gestione ambientale', come "pianificazione e gestione partecipative, con controllo sociale", "sistemi di valutazione di impatto ambientale e controllo della qualità ambientale", al comma 3, sancisce "la responsabilità per l'esecuzione di qualsiasi attività che produca danni ambientali". Questo senso della responsabilità per i beni ambientali, animando l'intero documento e reggendosi sull'idea, come si è detto, di un territorio-ambiente inteso come 'interesse collettivo', si traduce così anche in un fattore in grado di unire un Paese formato da una pluralità di etnie con differenti lingue, religioni e culture.

Altri strumenti interessanti predisposti *ad hoc* in Bolivia, tenuto conto del forte vincolo che corre tra le popolazioni e la terra, è il Tribunale Agro ambientale, ispirato ai principi di funzione sociale, integralità, immediatezza, sostenibilità e interculturalità (artt. 186-189).

Promovendosi poi, come si diceva, l'istituto della partecipazione – anche attraverso la previsione della 'azione popolare' ai fini della tutela di interessi collettivi come è quello ambientale <sup>(33)</sup> – unito al 'controllo sociale' (sancito al citato art. 345), non poteva non essere proclamato, in questo quadro di regole ben tracciato, il diritto all'informazione e soprattutto all'educazione orientata, in questo caso specifico, "alla conservazione e protezione dell'ambiente, della biodiversità e del territorio per il perseguimento del *vivere bene*" (art. 80), ovvero della *suma qamaña*: previsto in particolare all'art. 8, quale uno dei principi etici-morali di una società che si autodefinisce 'pluralista', questo valore deve essere promosso dallo Stato insieme ad altri come *ama qhilla*, *ama llulla*, *ama suwa* (non essere pigro, non essere bugiardo, non essere ladro), *ñandereko* (vita armoniosa) e *ivi maraei* (terra senza male). In

---

<sup>(33)</sup> La norma di cui all'art. 135 prevede che: "la *Acción Popular* procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución"

un'ottica non diversa si muove altresì la “Costitucion de la República Bolivariana de Venezuela” adottata un decennio prima <sup>(34)</sup>.

Testo anche questo ampio e dettagliato <sup>(35)</sup> – come quello boliviano e dei molti Paesi che hanno elaborato di recente costituzioni – la Costituzione venezuelana reca non solo principi fondamentali ma anche “un’articolazione dettagliata degli indirizzi tracciati per delineare il quadro delle regole fondamentali da applicare” <sup>(36)</sup> nelle varie materie compresa quella ambientale. Ispirata alla dottrina del massimo esponente del ‘costituzionalismo latino’ – Bolivar, cui si richiama espressamente nel preambolo – questa carta costituzionale può ben essere riconosciuta come l’emblema di una Costituzione che si sforza di introdurre un diritto nuovo e originale, sotto più profili: a partire dall’intento di superare lo schema tradizionale della tripartizione del potere pubblico attraverso l’istituzione del ‘Poder Ciudadano’ – potere popolare – postulante una partecipazione attiva alla vita del corpo sociale <sup>(37)</sup> in diversi ambiti compreso quello ambientale <sup>(38)</sup>, per arrivare al tentativo di interpretare il pensiero rousseauiano/bolivariano sulla categoria *populus-societas* attraverso la ‘democrazia partecipativa’ di tutto il popolo venezuelano (compreso quello indigeno cui il costituente riserva

---

<sup>(34)</sup> Approvata dal popolo mediante referendum del 15 dicembre 1999, la Costituzione venezuelana è entrata in vigore il 30 dicembre 1999.

<sup>(35)</sup> Costando di ben 350 articoli, oltre un lungo preambolo, una disposizione derogatoria, 18 disposizioni transitorie e una disposizione finale.

<sup>(36)</sup> Così CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell’America latina*, in *Dir. Economia*, n. 1/2011, p. 14.

<sup>(37)</sup> Così, P. CAVALLARI, *Modelli e precedenti del consejo Moral Repubblicano della Repubblica Bolivariana del Venezuela. La censoria potestas e l’ispirazione romana e di J.-J. Rousseau nella “doctrina de Simon Bolivar”*, in *Teoria del Diritto e dello Stato*, 2/2007, p. 350 e ss. Questo potere – composto a sua volta da 3 organi, ovvero il Defensoria del Pueblo, il Ministerio Publico e il Contraloria General de la Repubblica – trae spunto, peraltro, dal “Poder Moral” proposto da Bolivar, su ispirazione romana e rousseauiana, nel suo progetto di Costituzione del 1819 al fine di “prevenire e sanzionare quegli atti considerabili attentati contro l’etica pubblica e la morale amministrativa”.

<sup>(38)</sup> Ai sensi dell’art. 156, punto 16 è di competenza del Potere Pubblico Nazionale “(...) la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país” mentre al punto 23 lo è “las políticas nacionales y la legislación en materia (...) ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio”.

specificata attenzione) <sup>(39)</sup>. Quest'ultima idea anima l'intero testo costituzionale ad iniziare dal preambolo laddove si dichiara di voler promuovere una società "democratica, partecipativa e protagonista" e si traduce in un vero e proprio diritto di tutti i cittadini a "partecipare liberamente alle questioni pubbliche direttamente o tramite loro rappresentanti eletti/te" (art. 62), unito a un arsenale di strumenti deputati a connettere direttamente il potere e il popolo <sup>(40)</sup>. A questo diritto corrisponde poi un obbligo ben preciso, quello di partecipare "solidariamente alla vita politica, civile e comune del paese", dovendo ognuno adempiere alle "proprie responsabilità sociali".

Nel caso specifico delle risorse naturali, questa correlazione tra diritto e dovere si esprime in un'unica formula, in particolare nell'*incipit* della disposizione di cui all'art. 127 (inscritto in un capitolo, il IX, espressamente dedicato ai "diritti ambientali"): questa poi se, al comma 1, sembra riecheggiare il principio dello sviluppo sostenibile – "è un diritto e un dovere di ogni generazione proteggere e preservare l'ambiente a beneficio di se stessa e del mondo futuro" – passando per un "diritto individuale e collettivo a godere di una vita e di un ambiente sicuro, sano ed ecologicamente equilibrato", si riempie tuttavia, successivamente, al comma 2, di un chiaro e reale contenuto obbligatorio. Affinché l'ambiente e i suoi elementi siano "specialmente protetti", si dispone a carico dello Stato un 'obbligo fondamentale' e lo si estende espressamente poi alla "attiva partecipazione della socie-

---

<sup>(39)</sup> Nell'ambito del titolo terzo intitolato "dei doveri, diritti umani e garanzie", oltre al capitolo IX sui diritti ambientali di cui si dirà, si inserisce anche il capitolo VIII dedicato ai "diritti dei popoli indigeni".

<sup>(40)</sup> In tal ottica si consideri: il referendum consultivo, referendum revocatorio, approvativo e abrogativo (artt- 71-74). La Costituzione individua inoltre altre quattro modalità di intervento del popolo nella formazione della volontà politica e nella gestione pubblica: la partecipazione nella gestione pubblica, la partecipazione nell'economia sociale, la partecipazione nella formazione e funzionamento degli organi del Potere pubblico mentre l'ultima attiene alla difesa, riforma e elaborazione della Costituzione. Sul punto, in maniera più approfondita, v. SALAMANCA, *La democrazia diretta en la Constitucion Venezolana de 1999*, in Salamanca-Viciano Pastor (a cura di), *El sistema politico en la Constitucion Bolivariana de Venezuela*, Venezuela, 2004, p. 83 e ss.

tà”<sup>(41)</sup>. Questa scelta non sorprende affatto.

Di certo si pone infatti in coerente linea di continuità con l’idea ispiratrice della “partecipazione popolare”, ma anche con la visione solennemente proclamata nel preambolo che riconduce “l’equilibrio ecologico e i beni giuridici ambientali” nell’alveo del “patrimonio comune e irrinunciabile dell’umanità”. In quanto tale, la tutela della risorsa ambientale, non riducendosi alla preservazione di un mero ‘equilibrio interno’, ma essendo intesa piuttosto come salvaguardia di un patrimonio proprio<sup>(42)</sup>, richiederà l’impegno di tutta la collettività e troverà facile sponda nel nuovo sistema di partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica tessuto con attenzione dal costituente venezuelano come combinazione di differenti sistemi di partecipazione e rappresentazione.

In quest’ottica, oltre a consacrare diritti e doveri – compreso quello dell’educazione ambientale assegnato al sistema educativo (art. 107) – a invocare principi e istituti come quelli della informazione, consultazione e partecipazione cittadina (art. 128), il costituente di questo paese dispone anche un determinato strumento di attuazione delle successive politiche ambientali, tra queste ultime includendo già pure quella del “governo del territorio” (specificamente all’art. 128 che a tal fine rinvia a una futura legge organica per la disciplina di principi e criteri). Lo “studio di impatto ambientale”, qui arricchito anche dello studio di tipo “socioculturale”, deve infatti accompagnare, previamente, “tutte le attività in grado di creare danni agli ecosistemi” (art. 129).

La comparazione dei testi costituzionali di questi paesi con il nostro e in genere con quelli europei, pone in evidenza dunque una particolare propensione non solo ad accordare una più ampia e accurata attenzione alla questione ambientale – grazie anche alla previsione di limiti (persino ai diritti individuali), regole e garanzie

---

<sup>(41)</sup> “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

<sup>(42)</sup> Cfr. CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell’America latina*, cit., p. 16.

precise, spesso rinviando a normative settoriali – ma anche uno sforzo in più per introdurre una tutela ambientale di tipo *ex ante*. Sia la Costituzione boliviana che quella venezuelana si fondano infatti, quanto alla gestione ambientale, sul principio della ‘prevenzione’ quale si pone alla base della “pianificazione” e della “valutazione di impatto ambientale”, unici strumenti puntualmente previsti, come si è visto, dalle due Costituzioni.

Altro punto caratteristico è poi la correlazione forte tra diritti e doveri costituzionali, in generale come nel caso specifico della materia ambientale, il cui fondamento rinvia ad una visione di ‘bene comune’ che affonda le sue radici profonde in valori spirituali appartenenti all’individuo ma tradizionalmente pure posti alla base del gruppo sociale. Questa visione – che ben si rinsalda anche attraverso il rispetto del bene naturale (si pensi alla Pachamama, boliviana) – era infatti già presente nelle vita comunitaria delle popolazioni indigene, come peraltro ripresa, ultimamente, persino in testi religiosi <sup>(43)</sup>. Per non perderne le tracce e consegnarla poi al campo astratto del dovere giuridico, non manca in merito la previsione – come si è visto in entrambe le Costituzioni – di programmi di educazione, fondamentale dovere questo dello Stato per lo sviluppo di una società democratica basata “sulla promozione etica del lavoro e la partecipazione attiva, cosciente e solidale nei processi di trasformazione sociale, impregnata di valori di identità nazionale e con una visione latino-americano e universale” (in particolare, art. 102 Cost. Venezuela).

### 3.1. *La legislazione di attuazione. Qualche cenno.*

Se per la Costituzione boliviana, adottata in tempi troppo

---

<sup>(43)</sup> JUAN PABLO II, *Catechismo de la Iglesia Cattolica*, Caracas, 1998, in part. p. 449-450 ove si dichiara che “*conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común*” chiarendosi che per tale si deve intendere “*el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección*” (GS 26, 1; cf GS 74, 1).



recenti per vedere già una legislazione in sua applicazione, manca il banco di prova dell'attuazione del suo dettato, il Venezuela rappresenta invece un esempio di legislazione che va costruendo il proprio impianto normativo in piena armonia con la visione costituzionale.

Nella legge organica di tutela ambientale del 2006 ad esempio <sup>(44)</sup>, in particolare all'art. 4, sono invocati espressamente, alla base delle politiche di gestione ambientale, i principi di prevenzione e di precauzione e soprattutto, come in Bolivia, di 'corresponsabilità' inteso come dovere 'collettivo' che grava sullo Stato insieme alla società e agli individui avente come fine quello di "conservare un ambiente sano, sicuro ed ecologicamente equilibrato" (punto 1). Non manca qui neanche il richiamo ad istituti importanti e decisamente innovativi come la "partecipazione collettiva", l'"informazione", l'"educazione ambientale", la "tutela effettiva" <sup>(45)</sup>, la "limitazione ai diritti individuali" <sup>(46)</sup>, la "responsabilità" e la "valutazione di impatto ambientale" cui sono poi dedicate disposizioni dettagliate nello stesso testo. Non si rinviene invece alcuna traccia del principio "chi inquina paga" pure ritenuto fondamentale dalle politiche europee.

Può anzi essere interessante notare come persino rispetto alle fattispecie che sembrano implicare necessariamente questo principio quali quelle delle tariffe ambientali sui rifiuti, la legge Venezuelana del 2010 – disciplinante appunto la "gestione integrata dei rifiuti" <sup>(47)</sup> – non solo non faccia alcun appello ad esso ma addirittura disponga, all'opposto, incentivi economici e fiscali che il potere pubblico può riconoscere a chi si mostra più virtuoso.

---

<sup>(44)</sup> Pubblicata in *Gaceta Oficial*, n. 5833 *Extraordinario* del 22 de Diciembre de 2006

<sup>(45)</sup> Al punto 5, art. 4, si puntualizza che la "Tutela efectiva: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia, en defensa de los derechos ambientales".

<sup>(46)</sup> Al punto 7, art. 4, si stabilisce invero « Limitación a los derechos individuales: los derechos ambientales prevalecen sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales ».

<sup>(47)</sup> Pubblicata in *Gaceta Oficial* n° 6.017 *Extraordinario* del 30 de diciembre de 2010.

so rispetto all'ambiente (art. 107). Questi strumenti, volti tra l'altro ad incoraggiare le attività che utilizzano tecnologie pulite per "ridurre al minimo l'effetto delle sostanze inquinanti per l'ambiente e danni alla salute" (art. 106), contemplan insieme all'accesso al sistema creditizio dello Stato per ottenere crediti preferenziali, l'"esonero parziale o totale dal pagamento dell'imposta, tassa e contributi" (art. 107). Si aggiunga, a quest'ultimo proposito, un'altra notazione: gli istituti finanziari come tasse e contributi nello specifico per lo smaltimento dei rifiuti sono sì individuati in considerazione del reale costo del servizio, ma in ossequio altresì – *ex art. 78* – al principio espressamente indicato, da noi invece sempre più spesso trascurato, della "equidad".

#### 4. *Alcune note conclusive.*

L'esempio dei Paesi latino-americani, tutto da verificare ovviamente sul campo dell'effettiva applicazione, rivela un particolare interesse al 'diritto all'ambiente', correlato sempre da un obbligo di tutela condiviso tra Stato e società civile, secondo un'ottica di corresponsabilità volta a prevenire piuttosto che 'curare'. Nel contempo la comparazione dei testi di diritto positivo conferma come l'intento non sia solo quello di una maggiore attenzione alla questione ambientale ma anche di compiere un certo sforzo perché il diritto sia effettivo, non limitandosi poi a configurarlo come sovrastruttura dell'economia che pone in secondo piano, in virtù della tecnica di bilanciamento degli interessi, la tutela ambientale a favore del mercato. Il diritto costituzionale tenta cioè qui di garantire il perseguimento di un regime economico basato su "principi di protezione dell'ambiente" insieme a quelli di giustizia sociale, democrazia e solidarietà (in particolare, art. 299 Cost. Venezuela). Di certo i valori 'storici' radicati nei popoli di questi Paesi, fondati sull'idea di un 'benessere collettivo' connesso al rispetto della dignità umana e delle risorse naturali, piuttosto che su sviluppo e

progresso, hanno giocato un ruolo importante, ispirando il pensiero del costituente e quindi le strutture politico-istituzionali. In quest'ottica il protagonista del processo economico, politico e istituzionale non è più o comunque non è più solo lo Stato al di sopra della società bensì il *cives* come singolo ma anche come “centro attivo e propulsore delle nuove forme di organizzazione non solo economiche e politiche ma anche sociali e culturali”<sup>(48)</sup>.

Desta diversi dubbi e perplessità però come sia poi possibile concretamente coniugare lo ‘Stato sociale dell’ambiente’ con principi, in particolare nello stesso articolo sopra citato richiamati, tipici del modello economico liberale capitalista, come quelli di “efficienza, di libera concorrenza (...) e di produttività”. Questa visione ‘poliedrica’ è sembrata, per la verità, peccare di ingenuità. Non potendosi di certo non ammettere, in una fase di globalizzazione dell’economia, la necessità di perseguire un modello competitivo di mercato, tanto sul piano interno che internazionale<sup>(49)</sup>, ci sembra che qui si provi a mettere insieme elementi difficilmente compatibili. L’impresa, in via di principio, appare a dir poco ardua.

Del resto come esempio di difficoltà nella conciliazione della crescita economica con lo Stato sociale dell’ambiente si possono già citare i Paesi dell’Unione europea e la stessa UE che pure ha sempre guardato alla tutela ambientale non solo come un suo scopo ma anche – in particolare, a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 – come un elemento fondamentale per l’esistenza stessa di un aggregato sociale e quindi per un’effettiva integrazione e coesione dei paesi membri dell’UE<sup>(50)</sup>.

---

<sup>(48)</sup> Cfr. AMIRANTE, *Commento alla Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela*, Napoli, 2013, p. 152 e dello stesso autore, più ampiamente, *Il referendum revocatorio in Venezuela: una vittoria della democrazia partecipativa*, in *Alternative*, 2005.

<sup>(49)</sup> Così che i governi latinoamericani “di fronte all’impossibilità di realizzare i compiti sociali del welfare si vedono obbligati ad usare gli stati di eccezione e quindi la sospensione della normalità costituzionale per potere affrontare le proteste e i movimenti operai contro il fallimento e l’inadempimento dello Stato sociale”. Cfr. ROZO ACUÑA, *Tendenze del diritto pubblico in America Latina*, cit.

<sup>(50)</sup> Così, CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell’America latina*, cit., p. 20.

La via da percorrere per i Paesi sudamericani e in particolare per quelli qui considerati si profila dunque lunga e tortuosa: magari da apripista. A sorprenderci potrebbe essere proprio un popolo tormentato come quello latinoamericano, che ha già pagato caro il costo dell'indipendenza dalla dominazione non solo spagnola ma anche economico-neoliberale <sup>(51)</sup> e intende perciò, almeno sulla carta, lasciare nel passato "lo stato coloniale, repubblicano e neoliberale" (così il preambolo della Costituzione della Bolivia). Se ciò sarà possibile ai posteri l'ardua sentenza.

---

<sup>(51)</sup> V., *amplius*, GALEANO, *Le vene aperte dell'America latina*, Sperling & Kupfer.